

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 16-7073

LR 6/2017, articolo 23 "Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci". Definizione delle modalita' di gestione del fondo in conformita' con la disciplina nazionale e approvazione dello schema di Intesa Operativa ai sensi del DM 125/2017 da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) .

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), articolo 1, comma 648, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Trasporti (MIT) è stato autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

con notifica elettronica del 22 giugno 2016 è stato comunicato dalle autorità italiane alla Commissione Europea un regime di aiuti a sostegno del trasporto combinato; con la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44627 – Italia – Ferrobonus – Incentivi per il trasporto ferroviario;

con Decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125 è stato approvato il Regolamento c.d. "Ferrobonus" recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 1, commi 648 e 649 della L. n. 2015, n. 208;

l'articolo 3, del suddetto Decreto, al comma 4, prevede - in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato – la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici;

il medesimo articolo 3, prevede la possibilità di una concorrenza di fondi regionali alla misura nazionale e il provvedimento di esenzione dal regime di aiuti di Stato di cui alla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 della Commissione Europea tiene conto di tale possibilità;

con decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT n. 89 del 17/08/2017, concernente la definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 125/2017 destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro, sono state definite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi ed i relativi termini di scadenza, fissati al 2 ottobre 2017;

con provvedimento Prot. 106 del 10/10/2017 del Direttore Generale della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT è stata disposta una proroga al 20 ottobre 2017 del termine per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al decreto 125/2017.

Premesso inoltre che:

le Regioni Piemonte (DGR n. 34-635 del 24/11/2014), Liguria e Lombardia, attraverso il Protocollo di Intesa siglato il 5 febbraio 2015, hanno deciso di adottare una strategia comune nel settore della logistica e del trasporto delle merci, attraverso un approccio integrato per superare le criticità della rete infrastrutturale e sviluppare effetti sinergici per l'intero territorio macroregionale;

in data 11 dicembre 2015 a Genova i Presidenti delle tre Regioni hanno dato vita a una Cabina di Regia, dotata di un apposito livello tecnico di coordinamento, e adottato un documento "Azioni cardine" frutto di incontri e approfondimenti con i principali attori della logistica del Nord-Ovest (porti, retroporti, operatori) con l'impegno di organizzare gli Stati Generali della Logistica, un grande momento di confronto con tutti i soggetti interessati allo sviluppo della portualità ligure e della logistica piemontese e lombarda;

a valle di tre workshop tematici, gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest (Novara, 8-9 aprile 2016) si sono conclusi con la sottoscrizione da parte dei tre Presidenti e del Ministro delle Infrastrutture del “Protocollo di Intesa per l’attuazione delle iniziative strategiche del sistema logistico del Nord Ovest”. Il protocollo individua, tra gli obiettivi prioritari da perseguire l’adozione di strategie e misure a favore dell’intermodalità e del trasferimento modale da gomma a ferro per il trasporto delle merci;

dando corso alle azioni strategiche definite nei documenti siglati durante gli Stati Generali di Novara, le tre Regioni hanno avviato una riflessione ed un confronto con le competenti strutture del MIT e di RAM (Rete Autostrade Mediterranee, soggetto gestore incaricato dal MIT delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio del Ferrobonus) formando uno specifico gruppo di lavoro tecnico;

le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno quindi stabilito a livello di Cabina di Regia, di procedere con un’incentivazione del trasporto ferroviario delle merci e dell’intermodalità esattamente in linea con la disciplina nazionale, al fine di utilizzare il medesimo provvedimento di esenzione in termini di aiuti di Stato, evitando così di dover intraprendere individualmente ed autonomamente il percorso di notifica di esenzione per le proprie misure di incentivazione regionali;

con l’art. 23 della Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019” la Regione Piemonte ha istituito un Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci finalizzato a promuovere il trasporto ferroviario intermodale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale; con la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” è stata stanziata per tale fondo una dotazione complessiva di 400.000,00 euro per l’anno 2018 e di 200.000,00 euro per l’anno 2019;*

il comma 2 di detto articolo 23 stabilisce che tale Fondo concorra alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all’art 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 e il successivo comma 3 prevede che la Giunta regionale definisca, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l’assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale, e pertanto secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento approvato con decreto 14 luglio 2017 n. 125;

oltre al Piemonte, anche la Regione Lombardia, con Legge 28 dicembre 2017 n. 42, art. 4 e la Regione Liguria con Legge 28 dicembre 2017 n. 30, art. 7, hanno istituito a loro volta appositi fondi da destinare al sostegno del trasporto ferroviario delle merci e dell’intermodalità, in coerenza con la volontà sancita dai tre Presidenti con la sottoscrizione, il 22 maggio 2017 a Genova, nell’ambito della II edizione degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, di un documento di impegno per l’attuazione dei Ferrobonus regionali;

tali fondi concorrono alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 integrando con risorse regionali le risorse stanziare dai citati provvedimenti nazionali al fine di incentivare l’utilizzo di servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, onde conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 prodotte su di esso;

costituisce pertanto comune intendimento del MIT e delle tre Regioni approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell’inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale nelle disposizioni del quadro del Regolamento “Ferrobonus” (decreto interministeriale 14 luglio 2017, n. 125);

con nota prot. 18971 del 13 novembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi informato la Commissione Europea in merito alla volontà di alcune Regioni italiane di attivare contributi regionali al trasporto ferroviario intermodale di merci in applicazione

dell'articolo 4, comma 3 del Decreto 14 luglio 2017, n. 125, istitutivo del regime di aiuti "Ferrobonus", approvato con la decisione della Commissione già in precedenza richiamata; con comunicazione del 30 novembre 2017 della DGComp la Commissione Europea, nel condividere le procedure amministrative utilizzate per l'attuazione del Ferrobonus a livello regionale, ha espresso "apprezzamento nei confronti di un approccio integrato agli aiuti al trasporto ferroviario intermodale di merci a regia unica ministeriale"; la fase di confronto con il MIT ha consentito di giungere, unitamente alle Regioni Lombardia e Liguria, alla condivisione del testo dell'Intesa operativa da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto Interministeriale 125 del 14/7/2017; con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 7506 del 23/4/2018, sono state comunicate ai beneficiari della misura nazionale aderenti al Bando di cui al sopracitato Decreto 89 del 17/8/2017, le istruzioni operative per usufruire dei benefici finanziari resi disponibili dalle Regioni a supporto dell'incentivo nazionale di cui al decreto interministeriale n. 125/2017;

con tale provvedimento la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ha inteso fornire le istruzioni essenziali per consentire agli interessati di usufruire dei benefici finanziari resi disponibili dalle Regioni a supporto dell'incentivo nazionale di cui al decreto interministeriale n. 125/2017, comunemente noto come "Ferrobonus".

Richiamato che gli elaborati del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvati con DCR n 256-2458 del 16/1/2018 ai sensi della l.r. 1/2000, articolo 4, comma 4, individuano, tra i principali compiti a cui il PRMT deve rispondere, la promozione di modalità sostenibili per il trasporto merci e le strategie delineate nel PRMT prevedono, tra le altre, la riduzione delle emissioni inquinanti e di gas serra in atmosfera dovute al settore trasporti, la riduzione progressiva delle merci trasportate su strada e l'aumento dell'indice di qualità logistica regionale, tutte linee di azione che preludono allo shift modale tra gomma e rotaia per il trasporto delle merci a medio/lunga percorrenza.

Ritenuto che il cosiddetto "ferrobonus" regionale si inserisce quindi tra le possibili misure di incentivazione volte a favorire l'intermodalità ed in particolare la concorrenzialità del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su gomma, contribuendo quindi alle politiche di shift modale coerentemente con le strategie delineate dal PRMT.

Dato atto che:

la legge regionale regionale di istituzione del Fondo stabilisce che le modalità di attuazione della misura debbano essere conformi alla disciplina nazionale e che spetta alla Giunta Regionale definirle adeguatamente con proprio provvedimento;

sulla base di quanto esposto in premessa il Fondo regionale, configurandosi come misura complementare al cosiddetto Ferrobonus nazionale anche ai fini dell'esenzione dal regime degli aiuti di stato, dovrà necessariamente essere aderente alle indicazioni del provvedimento nazionale in termini di beneficiari, modalità di definizione del contributo, vincoli, limiti e criteri di conferimento degli incentivi ai destinatari, con la ovvia limitazione ai propri confini territoriali;

le relazioni finanziate e quindi i beneficiari saranno pertanto le stesse di cui al bando nazionale conclusosi il 20 ottobre 2017 e la quota di contributo regionale sarà indirizzata agli stessi beneficiari del bando nazionale allo scopo di incentivare, con l'addizionalità del bonus regionale, il ricorso al trasporto ferroviario intermodale delle merci sul territorio del Piemonte, nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti nazionali e comunitari;

l'Intesa operativa da sottoscrivere con il MIT disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Piemonte di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato Decreto 125/2017, pertanto il riconoscimento, la determinazione e l'assegnazione e la

liquidazione del contributo avverranno da parte della Regione Piemonte sulla base della documentazione fornita dal Ministero ai sensi di detta Intesa senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;

con tale Intesa operativa la Regione si impegna pertanto ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro nel rispetto delle condizioni delineate dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 – Aiuto di Stato SA 44627. Relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti nell'Intesa, l'attribuzione delle risorse regionali ai fini della quantificazione del contributo, rispecchierà il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari e l'erogazione del contributo risulterà pertanto proporzionale alle percorrenze realizzate sul territorio regionale, con l'esclusione dei meri attraversamenti;

con Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" sono state stanziare le risorse del fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci di cui all'art. 23 della l.r.6/2017 per una concorrenza complessiva di € 400000 per l'anno 2018 e di € 200.000 per l'anno 2019.

Quanto sopra premesso e considerato, ritenuto di provvedere a definire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2017, le modalità di gestione del Fondo per il trasporto ferroviario delle merci, stabilendo che:

le tipologie dei soggetti beneficiari, l'oggetto e la destinazione dell'incentivo, le modalità di attribuzione e determinazione dei contributi sono quelli disciplinati dal DM 125/2017;

la quota di contributo regionale si configura come contributo aggiuntivo alla misura nazionale ed esclusivamente per le percorrenze e per origini o destinazioni sul territorio della Regione Piemonte con esclusione dei soli attraversamenti (principio di territorialità);

i Soggetti Beneficiari del contributo aggiuntivo regionale sono i medesimi già individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con procedura avviata ai sensi del sopracitato Decreto e che hanno partecipato con esito positivo al relativo Bando, di validità biennale, approvato con Determinazione direttoriale n 89 del 17/8/2017, secondo le ivi previste procedure, scadenze, criteri e modalità e che rispettano, ai fini del riconoscimento del contributo regionale aggiuntivo, il principio di territorialità.

Ritenuto, altresì:

di dare atto che la gestione del fondo regionale, che si configura come aggiuntivo alla misura nazionale per le percorrenze e destinazioni sul territorio della Regione Piemonte, avverrà sulla base di apposita Intesa Operativa da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto 125/2017;

di approvare quindi lo schema di Intesa operativa, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto strumento operativo che consentirà alla Regione Piemonte di giungere alla liquidazione delle risorse ai Beneficiari finali sulla base delle rendicontazioni e verifiche trasmesse dal MIT, che garantiranno altresì il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Decreto Interministeriale 125/2017 e dalla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 della Commissione Europea;

di stabilire che le risorse del fondo di cui all'art. 23 della Legge regionale 6/2017 saranno quindi attribuite ai Beneficiari in termini di treno*chilometro e sulla base delle effettive percorrenze ammissibili a contributo, così come da documentazione trasmessa dal Ministero ai sensi della sopra citata Intesa Operativa;

di stabilire che il contributo unitario regionale aggiuntivo per treno*chilometro sarà calcolato secondo il criterio indicato per la misura nazionale all'art. 8, comma 1 del DM 125/2017: *“Il contributo per treno*chilometro attribuibile è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili*

a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario";

di dare mandato al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della suddetta Intesa operativa, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;

di demandare al Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'espletamento del procedimento di erogazione del suddetto contributo regionale, previa assunzione di debito provvedimento di impegno.

Visti:

la legge 28 dicembre 2016, n. 208, e in particolare l'articolo 1, commi 648 e 649;

la Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019", ed in particolare l'art. 23;

la decisione C(2016) 7676 del 24 novembre 2016 della Commissione Europea;

il Decreto Ministeriale 14 luglio 2017 n. 125;

il decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT n. 89 del 17/08/2017;

la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 7506 del 23/4/2018;

la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4;

assunto il parere della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 18 giugno 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime

delibera

- di definire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2017, le modalità di gestione del Fondo per il trasporto ferroviario delle merci, stabilendo che:

le tipologie dei soggetti beneficiari, l'oggetto e la destinazione dell'incentivo, le modalità di attribuzione e determinazione dei contributi sono quelli disciplinati dal DM 125/2017;

la quota di contributo regionale si configura come contributo aggiuntivo alla misura nazionale ed esclusivamente per le percorrenze e per origini o destinazioni sul territorio della Regione Piemonte con esclusione dei soli attraversamenti (principio di territorialità);

i Soggetti Beneficiari del contributo aggiuntivo regionale sono i medesimi già individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con procedura avviata ai sensi del sopracitato Decreto e che hanno partecipato con esito positivo al relativo Bando, di validità biennale, approvato con Determinazione direttoriale n 89 del 17/8/2017, secondo le ivi previste procedure, scadenze, criteri e modalità e che rispettano, ai fini del riconoscimento del contributo regionale aggiuntivo, il principio di territorialità;

- di dare atto che la gestione del fondo regionale, che si configura come aggiuntivo alla misura nazionale per le percorrenze e destinazioni sul territorio della Regione Piemonte, avverrà sulla base di apposita Intesa Operativa da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto 125/2017;

- di approvare lo schema di Intesa operativa, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto strumento operativo che consentirà alla Regione Piemonte di giungere alla liquidazione delle risorse ai Beneficiari finali sulla base delle rendicontazioni e verifiche trasmesse dal MIT, che garantiranno altresì il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Decreto Interministeriale 125/2017 e dalla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 della Commissione Europea;
- di stabilire che le risorse del fondo di cui all'art. 23 della Legge regionale 6/2017 saranno quindi attribuite ai Beneficiari in termini di treno*chilometro e sulla base delle effettive percorrenze ammissibili a contributo, così come da documentazione trasmessa dal Ministero ai sensi della sopra citata Intesa Operativa;
- di stabilire che il contributo unitario regionale aggiuntivo per treno*chilometro sarà calcolato secondo il criterio indicato per la misura nazionale all'art. 8, comma 1 del DM 125/2017: *“Il contributo per treno*chilometro attribuibile è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario”*;
- alla spesa si farà fronte con le risorse iscritte sul capitolo 174927/2018 per euro 400.000,00 e sul capitolo 174927/2019 per euro 200.000,00;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della suddetta Intesa operativa, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di demandare al Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'espletamento del procedimento di erogazione del suddetto contributo regionale, previa assunzione di debito provvedimento di impegno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI INTESA OPERATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO N. 125 DEL 14 LUGLIO 2017 ("FERROBONUS")

TRA

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità rappresentata dal Direttore Generale, dr. Antonio Parente

E

La Regione Piemonte , rappresentata dal Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, arch. Luigi Robino

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare il relativo articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture Infrastrutture e dei trasporti Trasporti (MIT) a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44627 – Italia – Ferrobonus – Incentivi per il trasporto ferroviario;

Visto il Decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125 di approvazione del Regolamento cd "Ferrobonus" recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato l'articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus) della L. n. 2015, n. 208;

Visto in particolare l'articolo 3 del citato Decreto che al comma 4 prevede - in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato – la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici;

Visto il decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT n. 89 del 17/08/2017 concernente la definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 125/2017 destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro.

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte con la legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione 2017-2019” ha istituito un apposito fondo denominato “Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci”, che concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015, con modalità di gestione, riconoscimento, determinazione, assegnazione e liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale e pertanto secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125, al fine di integrare le risorse stanziati dai citati provvedimenti nazionali con risorse regionali con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, onde conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 prodotte su di esso;

costituisce comune intendimento del MIT e della Regione Piemonte approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell'inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione, con la presente intesa, delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale nelle disposizioni del quadro del Regolamento “Ferrobonus” (decreto interministeriale 14 luglio 2017, n. 125);

con la comunicazione della DGComp del 30 novembre 2017 la Commissione Europea, nel condividere le procedure amministrative utilizzate per l'attuazione del ferrobonus a livello regionale, ha espresso “apprezzamento nei confronti di un approccio integrato agli aiuti al trasporto ferroviario intermodale di merci a regia unica ministeriale”

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Protocollo di intesa operativa

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa operativa.

Articolo 2

Finalità

La presente intesa disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Piemonte di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato Decreto 125/2017, per incentivare l'utilizzo e lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato in modo da ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

Articolo 3 Impegni della Regione

La Regione Piemonte si impegna ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro nel rispetto delle seguenti condizioni :

- la tipologia di soggetti beneficiari e le tipologie di servizi ferroviari incentivabili siano corrispondenti allo schema delineato dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 – Aiuto di Stato SA 44627 - relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti;
- l'arco temporale di vigenza di ciascun strumento regionale non esorbits da quello fissato dalla citata decisione di approvazione della Commissione Europea;
- il rispetto delle soglie limite di contribuzione fissate nel 50% del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei limiti dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata e nel 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero e fatta salva l'attività di controllo di cui all'art. 15 del Regolamento nazionale, effettuato a livello centrale;
- le modalità di attribuzione delle risorse regionali rispecchino, ai fini della quantificazione del contributo, il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari, per cui l'erogazione del contributo risulti proporzionale alle percorrenze realizzate sui singoli territori regionali;
- l'attribuzione delle risorse regionali avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo seguente, come ricevuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 4 Impegni del Ministero

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si impegna:

- a mettere al corrente i soggetti beneficiari del fatto che, in forza della presente Intesa Operativa e della disponibilità di ulteriori risorse dedicate ai traffici con origine o destinazione nella Regione, il contributo statale può essere integrato mediante risorse regionali stanziare per le medesime finalità;
- a fornire ai beneficiari modelli di rendicontazione predefiniti, sviluppati sulla base della modulistica di cui al D.D. n. 89 del 17 agosto 2017, atti alla raccolta delle informazioni utili alla determinazione dei contributi sia statali, sia regionali;
- a rendere disponibile, a seguito dell'espletamento delle proprie procedure di validazione dell'istruttoria condotta da RAM ai fini della determinazione del contributo spettante a ciascun beneficiario, la documentazione utile ai fini della quantificazione dei contributi

stessi. Tale documentazione conterrà, oltre a copia anche informatica della documentazione prodotta dai beneficiari ai sensi degli artt. 9 e 13 del decreto interministeriale n. 125/2017, almeno gli elementi istruttori sufficienti a garantire alla Regione l'identità del creditore, la certezza del debito, la quantificazione dei treni*chilometro effettuati nel territorio regionale, la quantificazione del bonus nazionale per la medesima relazione. Restano a carico del Ministero gli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 15 del decreto interministeriale n. 125/2017.

Articolo 5

Durata

L'efficacia dell'intesa operativa decorre dalla data di sua sottoscrizione e termina alla chiusura del periodo di monitoraggio del ferrobonus nazionale di cui al decreto 125/2017 (30.08.2021).

Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, del ridetto Regolamento 125/2017 potrà essere concordata una proroga dell'efficacia della presente intesa

Articolo 6

Modalità di approvazione e di pubblicazione

La presente intesa operativa una volta sottoscritta da entrambi i firmatari, è pubblicata sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per il Ministero

Per la Regione